



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo

Area III/ Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, rappresentanza in giudizio e contenzioso

Prot. N°0000646

Bari, 12 gennaio 2011

Ai Comandi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale

Loro Sedi

OGGETTO : - Legge 29 luglio 2010, n.120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
Ulteriore disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.

Si comunica che il Ministero dell'Interno con protocollo n.300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29/12/2010, ha qui trasmesso la circolare con la quale ha provveduto anche a seguito d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a chiarire e precisare talune tematiche che sono emerse nella prima fase di applicazione delle disposizioni della legge 120/2010.

Ciò allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle predette disposizioni.

Si informa altresì le SS.LL che la predetta circolare è consultabile sul sito di questa Prefettura Ufficio Territoriale del Governo.

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE DELL'AREA III
(Dott. VILAPOLITA)

**PREFETTURA
BARI**
29 DIC. 2010
ARRIVO




Ufficio Territ. Governo
e Questura Bari
UFFICIO RADIOTELEGRAFICO
29 DIC. 2010
NR. ACCETTAZ. *Jur*
ORE

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

mf

300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29/12/2010



OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n.120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA

Prefettura Bari
Prot. Ingresso del 11/01/11
Numero: **0000646**
Classifica: 26.01





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA
- AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA ROMA
- ALL'A.N.C.I.
Associazione Nazionale Comuni Italiani ROMA
- ALL'U.P.I.
Unione Province d'Italia ROMA

Si fa seguito alle direttive già impartite con le circolari del 30.7.2010 e del 12.8.2010.

In questa prima fase di applicazione delle disposizioni della Legge 120/2010, sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle disposizioni predette.

Con la presente circolare, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si forniscono le seguenti precisazioni sulle tematiche oggetto delle predette circolari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

1) Procedura per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 80 comma 14 C.d.S in tema di omessa revisione dei veicoli.

Come precisato al punto 9) della circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.8.2010, la circolazione di un veicolo senza aver effettuato la prescritta revisione periodica non determina più l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione ma l'annotazione sullo stesso, a cura dell'organo di polizia stradale, del divieto di circolazione fino al giorno dell'effettuazione della visita di revisione.

Sebbene la nuova norma non vi faccia più espresso riferimento, non pare che la stessa abbia inteso limitare la possibilità per l'utente a cui è stata contestata la violazione di raggiungere il luogo di residenza, di abituale stazionamento ovvero quello in cui intende effettuare la revisione. Infatti, una lettura della norma che tenga conto delle finalità di semplificazione delle procedure di revisione, soprattutto per favorire la sua rapida effettuazione da parte dell'utente, non può condurre a ritenere che egli non possa essere in nessun caso autorizzato a raggiungere le predette destinazioni.

Sulla tematica, acquisito anche il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che ostino ragioni di evidente tutela della sicurezza della circolazione del veicolo non revisionato, gli Organi di polizia stradale provvederanno ad autorizzare il conducente del veicolo oggetto della sanzione, con annotazione nel verbale di contestazione, a raggiungere una delle predette località, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

2) Cauzione ai sensi dell'art. 202.

Al punto 33) della richiamata circolare del 12.8.2010 è stato indicato che, in caso di mancato pagamento della sanzione prevista per le violazioni di cui all'art. 202, comma 2-bis, sia possibile corrispondere una somma a titolo di cauzione pari al minimo edittale. La disposizione mira ad evitare una disparità di trattamento rispetto all'analogia situazione in cui sono oggetto della contestazione cittadini che si trovano alla guida di veicoli immatricolati in un altro Stato dell'Unione europea che, ai sensi dell'art. 207 C.d.S, sono tenuti a corrispondere tale somma anziché la metà del massimo prevista dall'art. 202 citato.

3) Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità

La nuova previsione, introdotta dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dal segnale indicante il limite massimo di velocità, come già precisato con la circolare richiamata ed immediatamente operativa, anche in assenza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato dalla stessa norma. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del Reg. C.d.S, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione.

Non sembra, invece, necessario calcolare la distanza dall'ultimo cartello utile, qualora il limite imposto sia uniforme su un tratto stradale in cui avviene il controllo e la segnaletica indicante il limite sia ripetuta lungo questo tratto in assenza di intersezioni.

Analogamente, si ritiene che le conclusioni sopra esposte circa la distanza delle apparecchiature di misura dai cartelli indicanti i limiti di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

velocità, possono essere estese anche agli accertamenti degli eccessi di velocità media nei tratti di strada soggetti a sistema di misurazione della velocità SICVe (c.d. Tutor), qualora nel tratto monitorato insistano brevi tratti con limiti inferiori per motivi contingenti (es. un cantiere). Ovviamente, in tali casi, la contestazione dell'eccesso di velocità media dovrà riferirsi al più elevato limite di velocità imposto sull'intero tratto interessato.

4) Limiti di età per la guida di alcuni veicoli commerciali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 8 settembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che si allega (All. 1), concernente la disciplina applicativa delle modifiche apportate all'articolo 115 del C.d.S. dall'art. 16 della citata legge n. 120/2010, con cui si è introdotta, tra l'altro, la possibilità di innalzare, anno per anno, da 65 a 68 anni, l'età massima dei conducenti di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t., da 60 a 68 anni l'età massima per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone, a condizione che, in entrambi i casi, sia conseguito uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica.

4.1) Disposizioni per i titolari di patente categoria C – C+E e D – D+E

Come è noto, il limite massimo di età per i titolari di patente rilasciate in Italia¹⁾, per guidare autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t., era fissato in 65 anni. Oltre tale limite di età, mentre i conducenti che intendevano guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva non superiore a 20 t. potevano continuare a guidare

¹ Le prescrizioni e le sanzioni relative alle età massime sono applicabili solo ai titolari di patente rilasciata in Italia (Nota del Ministero dell'Interno del 5.5.2004, prot. n. 300/A/1/32752/111/84/2/14).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

sottoponendosi ogni due anni all'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso la Commissione medica locale⁽²⁾, la conduzione di tali veicoli oltre i 65 anni non era consentita.

La modifica apportata dall'articolo 16 della legge n. 120/2010 al comma 2 dell'articolo 115 del C.d.S. ha previsto che tale limite (per la conduzione di autotreni e autoarticolati di massa superiore a 20 t.) può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato⁽³⁾ di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, a seguito di visita specialistica annuale presso una Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del C.d.S.

Analogamente, il medesimo articolo 115, comma 2, lettera b), del Codice della Strada, prevedeva il limite massimo di età di anni 60 per i titolari di patente di categoria D che guidavano autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone. Tale limite poteva essere innalzato, anno per anno, fino a 65 anni, con il conseguimento di un apposito attestato di idoneità certificante, da parte della Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del C.d.S., il possesso dei necessari requisiti fisici e psichici⁽⁴⁾.

La modifica normativa ha ulteriormente innalzato, a sessantotto anni, il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, sempre previo superamento della visita medica specialistica annuale di cui si è detto.

L'attestazione, che ha validità annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita in sede di controllo agli organi accertatori. Fermo restando quanto previsto dall'art.

² Cfr.: articolo 126, comma 4 del Codice della Strada

³ Nelle more delle prescritte modifiche regolamentari, si ritiene siano applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 307 del D.P.R. 495/1992.

⁴ Dal suddetto attestato sono esonerati i titolari di patente straniera in corso di validità, non residenti in Italia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

115 in ordine alla mancanza dell'attestato di idoneità alla guida, la circolazione senza averlo al seguito costituisce violazione dell'art. 180 comma 7 C.d.S., mentre senza averlo conseguito ovvero se scaduto di validità costituisce violazione dell'articolo 115, comma 3, C.d.S..

5) Condizioni per la guida di persone che hanno compiuto 80 anni

L'articolo 115 del C.d.S., per effetto delle modifiche apportate, dall'art. 16 della citata legge n. 120/2010, prevede la possibilità, per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,B,C ed E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale⁵).

La norma, nella sua generalità, non ha disciplinato la situazione in cui vengono o verranno a trovarsi i titolari di abilitazione per la guida di ciclomotori e di patenti di categoria A,B,C ed E rilasciati a chi ha superato settantasette anni ma non ancora ottanta. A ciò ha provveduto l'articolo 3 del Decreto Ministeriale 8 settembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In questa sede tuttavia non ha rilevanza riesaminare gli aspetti legati alla validità temporale della certificazione medica utile al rinnovo dei titoli abilitativi e la distinzione tra soggetti già ottantenni e soggetti che ancora non abbiano compiuto ottanta anni, diffusamente trattati nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 15/10/2010, prot. 0083160, che si allega (All. n. 2). Assume, invece, interesse al fine di orientare l'attività di controllo degli operatori di polizia stradale chiarire e ribadire i seguenti aspetti:

⁵ L'articolo 16 della legge n. 120/2010 ha in sostanza introdotto una significativa novità, prevedendo che chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, ed E, solo se consegue uno specifico attestato rilasciato dalla Commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- a) l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli può essere mantenuta senza alcun limite di età (salvo le limitazioni stabilite per la guida di alcune particolari categorie di veicoli) finché sussistano i necessari requisiti psico-fisici. La novella normativa, infatti, non preclude la possibilità per il conducente ultraottantenne di ottenere il rinnovo del titolo abilitativo oltre il compimento dell'ottantaduesimo anno di età;
- b) la possibilità di conduzione del veicolo dopo il compimento dell'ottantesimo anno di età deve essere rilevata dalla presenza della conferma della validità del certificato di idoneità per la conduzione del ciclomotore e della patente di guida ovvero, nelle more del rilascio del nuovo documento a seguito di conferma della validità, dalla certificazione della Commissione medica locale;
- c) nelle more del rilascio della nuova patente, dopo l'effettuazione della visita di conferma della validità, la circolazione senza avere tale certificazione al seguito costituisce violazione dell'art. 180 comma 7 C.d.S;

6) Procedura per la restituzione dei documenti ritirati ai sensi degli artt. 174 e 178 C.d.S

In caso di violazione delle disposizioni degli artt. 174 ed 178 C.d.S, in tema di durata della guida e del riposo dei conducenti professionali, la L. 120/2010 ha previsto che l'organo accertatore provveda al ritiro dei documenti di guida del conducente, imponendo a questi di non proseguire nella guida fino a quando non ha completato i prescritti periodi di interruzione o riposo giornaliero o settimanale. Nel verbale di contestazione, conformemente alle disposizioni dei predetti articoli, deve essere riprodotta l'espressa autorizzazione per il conducente, completati i prescritti periodi di riposo, a recarsi, per la via più breve, presso l'ufficio di polizia da cui dipende l'organo accertatore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

A tal proposito si precisa che i predetti documenti potranno essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti.

7) Interventi relativi all'obbligo di essere muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio – Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010

L'articolo 1 della Legge n. 120/2010, ha previsto l'obbligo, nel caso in cui c'è una concreta situazione di criticità connessa a neve o ghiaccio, ovvero quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile, di utilizzare, oppure di avere a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Tale obbligo potrà essere imposto dall'ente proprietario della strada, ovvero dal sindaco nei centri abitati, con ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, resa nota al pubblico mediante apposito segnale.

La tipologia di pneumatici prevista dalla novella normativa appare più ampia e appropriata rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. Si fa riferimento, infatti, oltre ai mezzi antisdrucchiolevoli, a pneumatici invernali (denominati dalle norme internazionali come pneumatici da neve), cioè ad una particolare categoria di impiego di pneumatici – idonei alla marcia su neve o su ghiaccio – che sono contraddistinti dalle sigle del tipo M+S, MS, M-S, M&S, riportate sul fianco del pneumatico.

Si coglie l'occasione, infine, per rettificare quanto riferito a pag. 4 della circolare del 12 agosto 2010 n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 più volte richiamata, nella parte in cui si era indicato che *“In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art.6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato", quest'ultima fattispecie deve intendersi sanzionata dal comma 14 dell'articolo 7 del Codice della Strada.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
M. Colli

PG/Fg-97

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2010

Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotta dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120.

Publicato sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2010

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato l'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista in particolare la lettera b) del citato art. 16, comma 1, che estende a sessantotto anni il limite di età massima dei conducenti, qualora titolari di patente di guida di categoria C, per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t e, qualora titolari di patente di guida di categoria D, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che, in entrambi i casi, sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;

Vista altresì la lettera c) del citato art. 16, comma 1, della summenzionata legge n. 120 del 2010, che, introducendo il comma 2-bis all'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prescrive che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso art. 115, il conducente che abbia superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti;

Visto il comma 3 dell'art. 16 della citata legge n. 120 del 2010, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la disciplina applicativa delle susposte modifiche all'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, facendo riferimento, ai fini dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 2-bis dello stesso art. 115, alle linee guida che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della stessa legge n. 120 del 2010 dovranno essere stabilite per assicurare criteri di valutazione uniformi ai quali si dovrà attenere l'operato delle commissioni mediche locali su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che, nelle more della predisposizione delle predette linee guida, sia opportuno comunque dettare disposizioni di prima applicazione delle modifiche normative su esposte, al fine di tutela delle esigenze di sicurezza stradale sottese alla disposizione di cui al comma 1, lett. c) del citato art. 16;

Ritenuto altresì che meritino immediata tutela le legittime aspettative dei conducenti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, si trovino nelle condizioni di poter esercitare il diritto riconosciuto dall'art. 16, comma 1, lett. b), della più volte citata legge n. 120 del 2010;

Decreta:

Art. 1

Disposizioni per i titolari di patente di categoria C

1. I conducenti titolari di patente di guida di categoria C in corso di validità, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, autotreni ed autocariccioli la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. previa acquisizione, di anno in anno, presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha validità annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di richiesta, agli organi accertatori.

2. L'attestazione di cui al comma 1 non è richiesta ai conducenti titolari di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di età, non intendono mantenere l'abilitazione alla guida di autotreni ed autocariccioli la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t.

Art. 2

Disposizioni per i titolari di patente di categoria D

1. Ai conducenti già titolari di patente di guida di categoria D ai quali, per raggiunti limiti di età, la stessa sia stata riclassificata in patente di guida di categoria inferiore da non più di tre anni, può essere rilasciata una nuova patente di guida di categoria D, previa esibizione di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale attestazione ha validità annuale e deve essere riconseguita e riprodotta, di anno in anno, al fine del rinnovo della data di validità della patente C ottenuta, che non può essere successiva, comunque, a quella del compimento del sessantottesimo anno di età del titolare.

2. Qualora il provvedimento di riclassificazione di cui al comma 1 sia stato emesso da più di tre anni, l'Ufficio dell' Motorizzazione Civile che provvede, ai sensi dello stesso comma 1 al rilascio della patente di guida di categoria D ed emette contestualmente un provvedimento di revisione sulla patente stessa. Alla revisione si provvede con urgenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal rilascio della patente.

Art. 3

Disposizioni per il rinnovo di validità del titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di conducenti che non ancora abbiano compiuto ottanta anni di età

1. I conducenti in possesso di titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, procedono al rinnovo di validità dei titoli abilitativi suddetti

conseguono il rinnovo di validità fino alla data del compimento dell'ottantesimo anno di età se esibiscono certificato di idoneità dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno dei medici certificatori monocratici di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I conducenti di cui al comma 1 che provvedono a rinnovare la validità del titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validità della patente posseduta fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di età.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il Ministro: Matteoli



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot.

<p>M_TRA-DIPT Dip. Trasporti Navigazione Sist. Inf. Stat. DIP-T_DGMOT_DS</p> <p>REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot: 0083160-15/10/2010 08.03</p>

Roma,

Ai Direttori Generali territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Giulia Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
Via Ribotta, 7
00144 Roma

Ministero della Difesa
Direzione Generale della sanità militare
Roma

Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Roma

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania 45
00197 Roma

Commissioni mediche locali
Loro sedi

e, p.c. CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

Oggetto: DECRETO 8 settembre 2010 recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" – pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'oggetto, inteso a dettare disposizioni applicative alle modifiche apportate all'articolo 115 del codice della strada dall'articolo 16, co. 1, lett. b) e c), della legge 29 luglio 2010, n. 120.

Tali modifiche sono intese ad:

- elevare a 68 anni il limite di età per condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
- elevare a 68 anni il limite di età per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
- prescrivere che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso articolo 115, il conducente che abbia superato ottanta anni possa continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medico locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Con la presente circolare si offrono istruzioni operative e chiarimenti, la cui necessità si è palesata in fase di prima applicazione del provvedimento in commento.

L'art. 1 del DM in esame disciplina le procedure di rinnovo di validità della patente C che possono abilitare un soggetto con più di 65 anni alla guida di veicoli di massa complessiva superiore a pieno carico alle 20 t.

Si chiarisce da subito che per mero errore materiale il decreto menziona la patente di categoria C in luogo di quella C+E, che sola – ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada nonché dell'articolo 3 del DM 30 settembre 2003, n. 40 T (che ha recepito "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE) – abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, e dunque sia sopra le 20t.

Con riferimento allo "specifico attestato sui requisiti fisici e psichici" previsto dall'articolo 115, co. 2, lett. a) (patente C+E), si ritiene che, nelle more delle prescritte modifiche regolamentari, siano applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 307 del DPR n. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, ivi compreso il rinvio al modello IV.1: disposizioni già poste dalla previgente disciplina dell'articolo 115, co. 2, lett. b), con riferimento alla patente D.

Per quanto concerne l'art. 3 del DM in esame, si sottolinea che le disposizioni in esso contenute, come chiaramente indica la rubrica, disciplinano la validità temporale della certificazione medica utile al rinnovo del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di soggetti che ancora non abbiano compiuto ottanta anni: ed infatti la disciplina del predetto rinnovo, per conducenti già ottantenni, è posta dall'articolo 115, co. 2-bis, del codice della strada, come di recente modificato.

Tuttavia, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 3 del DM, si è diffuso tra i medici delle commissioni mediche locali il convincimento che le disposizioni del medesimo articolo precludessero la possibilità per conducente ultraottantenne di ottenere successivi rinnovi del titolo abilitativo alla guida posseduto oltre il compimento dell'ottantaduesimo anno di età.

Evidentemente tale convincimento è erroneo, e non tiene conto del combinato disposto delle disposizioni di cui ai predetti articoli 115, co. 2-bis, del codice della strada e 3 del DM 8 settembre 2010.

Pertanto, al fine di risolvere ogni dubbio interpretativo che possa comportare, in definitiva, pregiudizio per l'utenza si chiarisce che:

- a) l'articolo 3 del DM disciplina, a far data dal 15 settembre 2010 (data di entrata in vigore del DM 8 settembre 2010), la validità temporale delle certificazioni mediche rilasciate a soggetti che, non avendo ancora compiuto gli ottanta anni, possono acquisire un certificato della validità massima di tre anni (cfr. art. 126, co. 1, CdS).
- b) Tuttavia, stante la nuova prescrizione che, al compimento dell'ottantesimo anno di età, occorre che l'idoneità psico-fisica alla guida sia accertata da CMI con visita biennale (cfr. 115, co. 2-bis, CdS), si prevede che quando il soggetto acquisisca - prima degli ottanta anni - una certificazione medica collegiale, la stessa abbia la durata che le è propria che comunque non può andare oltre l'ottantaduesimo, giacché al compimento di tale età ricorre nuovamente l'obbligo della visita biennale.

- c) Per converso, qualora un soggetto di età inferiore agli ottanta anni acquisisca una certificazione di medico monocratico, evidentemente la stessa non potrà avere validità oltre la data del compimento dell'ottantesimo anno, nella quale ricorre l'obbligo di visita collegiale biennale (cfr. 115, co. 2-bis, CdS).
- d) Per tutti i rinnovi di validità che conseguono a precedente rinnovo secondo le modalità su indicate sub lett. b) e c), ovvero per quelli a cui debba procedere il conducente che abbia compiuto gli ottanta anni dalla data del 15 settembre 2010 si applicano le disposizioni dell'art. 115, co. 2-bis, del codice della strada.


Non vi è pertanto alcun dubbio che l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli possa essere mantenuta, senza alcun limite di età, finché sussistano i requisiti psico-fisici richiesti per la guida.

Si sottolinea infine che, sebbene la validità del titolo abilitativo alla guida per soggetti che abbiano compiuto settanta anni non sia stata modificata nell'ambito dell'articolo 126, co. 1, del codice della strada, c'è motivo di ritenere che la visita biennale prescritta dall'art. 115, co. 2-bis, CdS si risolva in un rinnovo di validità dei predetti titoli abilitativi.

Pertanto, l'attestato di cui al citato art. 115, co. 2-bis, deve essere redatto nella forma di un certificato di rinnovo di validità e trasmesso dalla commissione medica locale all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ai fini del rinnovo di validità dei documenti abilitativi posseduti.

Infine si precisa che, sebbene nell'ambito del comma 1 dell'articolo 3 del DM 8 settembre 2010 (che disciplina la validità temporale di certificazioni di idoneità psico-fisica alla guida nei riguardi di soggetti che abbiano compiuto settantasette anni ma non ancora ottanta, rilasciata da medico monocratico), sia menzionata anche la patente di categoria C, è evidente che i predetti soggetti già dal compimento del sessantacinquesimo anno di età devono procedere al rinnovo della patente C posseduta presso una commissione medica locale (cfr. art. 119, co. 4, lett. b).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI



SI TRASMETTA TRAMITE FILE AVVISI
Dott. Arch. Maurizio VITELLI



ca